



Selezione pubblica per il conferimento di un posto per incarico post-doc presso il Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli", ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 22.4.1987, n. 158;
- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la Legge 15.4.2004, n. 106 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 3.5.2006, n. 252 concernente il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e ss.mm.ii.;
- VISTO la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il D.Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTI il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il D.R. 224/2019 del 18.1.2019 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico e per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO il decreto-legge 7.4.2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5.6.2025 n. 79;
- VISTO il D.M. 10.5.2023 n. 456 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 240/10;
- VISTO il D.R. 2962/2023 del 6.6.2023, che regola lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica e i relativi allegati con le linee guida per commissari e candidati;
- VISTO il D.M. 2.5.2024 n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il D.M. 6.8.2025 n. 592 recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc;
- VISTO il D.R. n. 4893/2025 del 7.11.2025 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per il conferimento e lo svolgimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010;



- VISTA** la delibera del 20/11/2025 con la quale il Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" ha richiesto l'attivazione di un posto per incarico post-doc per il gsd 02/PHYS-01 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, ssd PHYS-01/A - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, e ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del relativo bando;
- VISTA** la delibera del 02/12/2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'attivazione del suddetto incarico;

D E C R E T A

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. È indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento di un posto per incarico post-doc mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 12 mesi, ai sensi dell'art.22-bis della Legge 240/2010:

Dipartimento di FISICA "ALDO PONTREMOLI"

Codice concorso: **700002** Posti: **1**

Gruppo scientifico-disciplinare: **02/PHYS-01 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni**

Settore scientifico-disciplinare: **PHYS-01/A - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **5**

Lingua straniera richiesta: **inglese**

Descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico post-doc:

L'attività del titolare dell'incarico post-doc si svolgerà nell'ambito di ricerca di momenti di dipolo elettrici di barioni con quark charm e strange a LHCb per il progetto ERC SELDOM, che continua il suo programma scientifico al CERN all'interno della proposta di esperimento ALADDIN. Tale attività è rivolta allo studio del momento di dipolo elettrico e magnetico di barioni con charm e strange a LHC attraverso tecniche sperimentali innovative. Gli obiettivi dell'incarico post-doc sono le misure di polarizzazione di barioni contenenti quark charm in preparazione della misura di dipoli elettromagnetici di particelle cariche instabili; sviluppo e caratterizzazione di rivelatori a pixel per progetto ALADDIN e VELO upgrade 2. Il titolare dell'incarico post-doc potrà contribuire ad attività didattiche di tutoraggio o esercitazioni per corsi di fisica del settore scientifico disciplinare di riferimento. In ambito di terza missione è prevista la divulgazione scientifica, il trasferimento delle conoscenze e la valorizzazione dei risultati della ricerca, mediante partecipazione a eventi pubblici, seminari, collaborazioni con enti esterni.

Descrizione del curriculum scientifico-professionale richiesto per l'idoneità allo svolgimento dell'attività post-doc:

Nella valutazione dei CV saranno tenuti in particolare considerazione il conseguimento del dottorato di ricerca in fisica, l'esperienza di ricerca in esperimenti di fisica del flavour e la competenza in misure di polarizzazione e di ampiezze di decadimento di barioni pesanti, comprovata da articoli pubblicati su riviste scientifiche.

Referente: prof. Nicola Neri

Copertura finanziaria: a valere sulle risorse del progetto *Consolidator Grant Search for the electric dipole moment of strange and charm baryons at LHC (SELDOM)*, codice U-GOV H2020_ERC18NNERI_01 - CUP G44I17000150006



Art. 2
Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure per i settori interessati del titolo di specializzazione di area medica;

In caso di dottorato conseguito all'estero, il candidato può:

- allegare copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero;
oppure
- allegare copia del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo;
oppure
- impegnarsi ad attivare, entro 15 giorni a pena di decadenza dalla pubblicazione della graduatoria finale, la procedura di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo estero.

L'avvenuto riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo straniero o il riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo costituiscono requisito essenziale per la partecipazione alla selezione e per l'eventuale assunzione.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che sono o sono stati titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione. Il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura;
- d) coloro che abbiano usufruito di incarichi post-doc, contratti di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010, incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge 240/2010 e contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, Legge 240/2010, nel testo successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT), anche qualora stipulati con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione, superiore agli undici anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- e) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- f) coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.



Art. 3

Presentazione e invio della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web dell'Ateneo.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione dell'applicativo informatico SICON disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
3. La procedura si articola in due fasi:

a) Registrazione

Per registrarsi, è necessario collegarsi al portale di UNIMI alla pagina https://www.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html

seguendo le istruzioni sotto indicate:

- compilare la maschera inserendo uno username e una password scelti dal candidato;
- di seguito inserire i dati.

Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.

Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo SICON.

b) Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<https://www.unimi.it/it/node/581/> e sceglie il codice della procedura attraverso il motore di ricerca a inizio pagina.

All'interno del box relativo alla selezione per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presenta la domanda".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo SICON.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della selezione sul sito web d'Ateneo.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES) e dei seguenti documenti:

- 1) curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato e firmato. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- 2) copia in formato PDF della dichiarazione, datata e firmata, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al possesso del requisito specifico previsto dall'art. 2 co. 2 lett. D), secondo lo schema allegato al bando (All. B);
- 3) elenco numerato, datato e firmato, secondo lo schema dell'Allegato C, delle pubblicazioni



presentate ai soli fini della valutazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale delle stesse, firmato in calce in modalità autografa e scansionato in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;

- 4) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse, ognuna delle quali non deve essere eccedente i 30MB);
 - 5) copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento;
 - 6) copia in formato PDF del codice fiscale;
 - 7) in caso di dottorato conseguito all'estero: copia del decreto di riconoscimento accademico (ex equipollenza) del titolo straniero oppure del provvedimento di riconoscimento non accademico (ex equivalenza) oppure impegno ad attivare, entro 15 giorni a pena di decadenza dalla pubblicazione della graduatoria finale, la procedura di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo estero;
 - 8) copia in formato PDF della ricevuta del versamento non rimborsabile di € 25,82.
4. **La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda"**. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
 5. È possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. **Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati**. Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES). **Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda"**. **In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.**
 6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web d'Ateneo.
 7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
 8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
 9. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
 10. **Il mancato caricamento della domanda sull'applicativo SICON determina l'esclusione dalla procedura.**
 11. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
 12. **I candidati sono tenuti a versare un contributo non rimborsabile di € 25,82, da effettuarsi a cura del candidato esclusivamente a mezzo bonifico ordinario, sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale:**



“contributo selezione incarico post-doc - codice concorso 700002”.

13. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
14. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
15. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati **esclusivamente sul curriculum**.
16. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:
 1. la cittadinanza posseduta;
 2. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
 3. se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 4. se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 5. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
 6. di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 co. 1;
 7. di non essere già assunto come personale di ruolo, a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 8. di non fruire o aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
 9. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 10. di non aver usufruito di incarichi post-doc, contratti di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010, incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge 240/2010 e contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, Legge 240/2010, nel testo successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT), anche qualora stipulati con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione, superiore agli undici anni, anche non continuativi;
17. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
18. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.



Art. 4

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo devono dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum.
3. I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
4. I cittadini extracomunitari che non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale. Tutta la documentazione dovrà essere presentata in una o più cartelle compresse in formato .zip o .rar.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
6. I cittadini extracomunitari devono produrre, su richiesta dell'Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque all'atto dell'eventuale assunzione, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf** raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle, ognuna delle quali non deve essere eccedente i 30MB.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare previsto dall'art. 1. La tesi di dottorato, se presentata, è da computarsi all'interno del suddetto limite, anche se non pubblicata. Qualora l'elenco contenesse un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dall'art. 1 **verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione. In caso di difformità tra l'elenco e le pubblicazioni presentate, fa fede l'elenco.**
3. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.



7. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
 - a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
 - b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selettiva per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile allegato (All. D), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.
2. L'assenza del candidato nel giorno di svolgimento della prova orale è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Art. 7

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato della Rettrice.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, la Rettrice dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8

Costituzione della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti tra il personale docente e ricercatore, dei quali almeno un docente di prima fascia, secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento e lo svolgimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010.
2. I componenti devono essere inquadrati nel GSD oggetto del bando e, se il bando indica anche uno o più SSD, almeno due scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando.
3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.



4. La Commissione è nominata con decreto della Rettrice e la sua composizione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.

Art. 9
Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice sul Portale dell'Ateneo. L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
2. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
3. Ciascun candidato può rinunciare espressamente al termine di ricusazione mediante invio di una e-mail trasmessa all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.

Art. 10
Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. Le sedute della Commissione giudicatrice potranno essere svolte anche in modalità telematica.
2. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il Segretario.
3. La Commissione, presa visione dei criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento, procede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum scientifico-professionale, che deve risultare idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
4. La selezione prevede altresì un colloquio orale volto ad accertare l'idoneità e l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché alla valutazione della conoscenza della/e lingua/e rilevanti per la ricerca e l'attività da effettuare indicate nel bando.
5. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza del percorso di studi, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del Settore Scientifico Disciplinare e del programma di ricerca oggetto della selezione e dell'attività prevista per l'incarico post-doc, fino a un massimo di 25 punti;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca e con l'attività oggetto dell'incarico post-doc, fino a un massimo di 25 punti;
 - c) colloquio orale volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e alla valutazione della conoscenza della/e lingua/e prevista/e dal bando, fino a un massimo di 50 punti.
6. La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti da a) a c) corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. I punteggi e il giudizio analitico relativo ai criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.



Art. 11
Calendario dei lavori

1. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.
2. Il calendario d'esame e le modalità di svolgimento delle riunioni e della prova orale saranno rese note tramite pubblicazione sul sito web d'Ateneo alla pagina dedicata alla presente procedura. I/le candidati/e sono tenuti/e a consultare costantemente le pagine dedicate alla presente procedura, il cui aggiornamento vale quale notifica a tutti gli effetti. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, fermo restando l'eventuale concessione della proroga di un mese nei casi stabiliti dal Regolamento.
3. La commissione, conclusi i lavori, trasmette gli atti al Responsabile del procedimento.

Art. 12
Accertamento della regolarità degli atti

1. La Rettrice con proprio decreto accerta la regolarità degli atti e approva la graduatoria di merito.

Art. 13
Conferimento incarichi post-doc

1. Il conferimento e la contestuale presa di servizio degli incarichi post-doc avviene, sulla base della graduatoria di merito, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.
2. La graduatoria ha validità di sei mesi dalla approvazione degli atti e può essere utilizzata per scorrimento, nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare il contratto di lavoro per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia da parte del/i candidato/i chiamato/i ad assumere l'incarico post-doc;
 - mancata stipula del contratto di lavoro e/o mancata presa di servizio;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

Art. 14
Stipula del contratto

1. Nel contratto sono indicati:
 - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il Gruppo Scientifico-Disciplinare e il Settore Scientifico-Disciplinare;
 - l'attività oggetto dell'incarico post-doc, con specifico riferimento all'attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione;
 - le modalità e termini di verifica dell'attività svolta;
 - il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
 - i diritti e i doveri del titolare dell'incarico post-doc;
 - la regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - le cause di risoluzione del contratto di lavoro.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dalla Rettrice.



Art. 15

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a presentare al Dipartimento di afferenza una relazione relativa all'attività svolta al termine del contratto o, ove il contratto sia pluriennale, al termine di ciascuna annualità.
2. Al rapporto di lavoro si applica la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
3. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto, per quanto applicabili, alle disposizioni per la tutela e il sostegno della maternità e paternità, per la tutela della malattia e alle previsioni della Legge 104/1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità.
4. I titolari di incarichi post-doc sono tenuti al rispetto del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università.
5. Per quanto riguarda la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale delle opere, invenzioni e in ogni caso dei risultati dell'attività di ricerca svolta in esecuzione del contratto di lavoro o comunque riferibile all'incarico post-doc, si rimanda ai Regolamenti di Ateneo in materia.
6. I contratti di lavoro di cui al presente Regolamento non danno diritto all'accesso ai ruoli universitari e non possono essere considerati ai fini di cui all'art. 20, D.Lgs. 75/2017.
7. Per quanto riguarda le condotte disciplinarmente rilevanti, la competenza è della Rettrice.

Art. 16

Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di 12 mesi a far data dalla stipula.

Art. 17

Proroga del contratto

1. L'eventuale proroga del contratto è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento e lo svolgimento di incarichi post-doc.

Art. 18

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro si verifica qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) scadenza del contratto di lavoro;
 - b) recesso del titolare dell'incarico post-doc;
 - c) recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
 - d) grave inadempimento del titolare dell'incarico post-doc nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto di lavoro, valutata dai competenti Organi accademici.
2. Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera b), il titolare dell'incarico postdoc che intende recedere dal contratto è tenuto a rispettare un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta alla Rettrice e al Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso, l'Università trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di



reclutamento.

4. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Gli incarichi post-doc non sono inoltre compatibili:
 - con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - con contratti di ricerca di cui all'art. 22, Legge 240/2010, con incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, Legge 240/2010, e con contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge, comprensivi dei contratti di cui al comma 3, lett. a) e lett. b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, stipulati anche con università differenti.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi post-doc, dei contratti di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010, degli incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge 240/2010 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, Legge 240/2010, nel testo successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT), anche qualora stipulati con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può svolgere, anche indirettamente, attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Università o che possano recare pregiudizio all'immagine dell'Ateneo o all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.
7. Sono fatte salve le disposizioni in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.

Art. 20

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Al titolare dell'incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un importo annuo lordo onnicomprensivo di € 28.456,48.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro



dipendente.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall'Università in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente, RGPD) nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della selezione pubblica.

L'informativa è disponibile alla pagina: https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-09/Informativa%20Candidati%20a%20selezioni%2026.9.22_signed.pdf.

Art. 22

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è la Dott.ssa Manuela ROMEO - e-mail: manuela.romeo@unimi.it.
2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore (tel. 025031/3102-3103-3122-3123; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 23

Pubblicizzazione

1. Il testo integrale del presente bando è pubblicizzato sul sito internet dell'Università, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.
2. Gli atti della procedura concorsuale sono resi pubblici nel rispetto della disciplina della trasparenza amministrativa e della protezione dei dati personali. Sono pubblicati sul Portale Web di Ateneo: il bando, il decreto di nomina della commissione, il decreto di approvazione atti. Tutti gli altri atti saranno accessibili ai candidati previa autenticazione alla piattaforma SICON utilizzata per la presentazione delle domande.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

LA RETTRICE
Marina Brambilla